

N. R.G. 1069/2019**TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA***Sezione Civile*

La Giudice, dott.ssa Valentina Lisi

visto il ricorso per l'ammissione al procedimento di liquidazione del patrimonio presentato in data 09.07.2019 da Patrizia Caterina Pesce, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Galli e Giuseppe Maria Valenti;

sentita la ricorrente e la professionista con funzioni di O.C.C. alle udienze del 16.10.2019, 05.11.2019 e 04.03.2020, nonché esaminate le integrazioni presentate a seguito di rilievi d'ufficio dalla ricorrente e dal professionista gestore della crisi, da ultimo in data 13.03.2020;

ritenuta la propria competenza territoriale essendo la debitrice residente in Asciano (SI), Stazione Castelnuovo Berardenga n. 7;

considerato che la ricorrente ha dedotto di versare in una situazione di sovraindebitamento, tale da essere irreversibilmente incapace di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte;

osservato che la domanda di liquidazione è accompagnata dalla relazione particolareggiata del professionista gestore della crisi incaricato dall'Organismo di Composizione della Crisi di Siena ai sensi dell'art.15 co. 9 L. n. 3/2012, dott.ssa Giulietta Capacchione, integrata da ultimo in data 13.03.2020;

verificata, ai sensi dell'art. 14 *quinques* comma 1 Legge n. 3/2012, l'assenza di atti in frode dei creditori nei cinque anni antecedenti al deposito del ricorso;

rilevato che, difatti, con la memoria integrativa presentata la debitrice ha allegato e documentato che l'autovettura targata FD384HP è stata ceduta unitamente al debito residuo, di valore superiore al valore della vettura al momento della cessione (€25.800,00) riducendo così la massa passiva, che la compravendita è stata determinata dalle difficoltà economiche della ricorrente, la quale a seguito del mancato sostegno economico del coniuge non riusciva più a sopportare il pagamento delle rate e i costi di mantenimento dell'auto, e che dunque non si configura in capo alla medesima alcuna condotta positiva, caratterizzata da inganno o altro artificio, connessa con uno stato soggettivo di "dolosa preordinazione" con lo scopo di ledere gli interessi dei creditori, alla stregua del disposto



dell'art. 2901 c.c. (Trib. Benevento –decreto del 23.4.2019 R.G. 1508/2018 e Tribunale di Latina decreto del 18/01/2020RG n. 5176/2019);

rilevato che, inoltre, la ricorrente ha esposto di aver presentato, in data 24/05/2019, dichiarazione sostitutiva di perdita di possesso del bene mobile registrato targato DM774DZ in quanto a seguito di sinistro stradale avvenuto nel 2015, il veicolo veniva consegnato ad un demolitore che non provvedeva alla relativa radiazione al PRA.;

rilevato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14 *ter* legge n. 3/2012;

considerato, in particolare, che dalla relazione dell'O.C.C. si evince che:

- il richiedente versa in uno stato di sovraindebitamento;
- il ricorrente non è assoggettato a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II;
- il ricorrente non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di cui alle sezioni I e II del medesimo capo II;
- il ricorso è stato proposto al Tribunale competente ai sensi dell'art. 9, comma 1;
- la domanda di liquidazione è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3, dall'inventario di tutti i beni del debitore, con l'indicazione del possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili nonché dalla relazione particolareggiata del professionista designato contenente:
 - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
 - d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
 - e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda da parte del professionista con funzioni di O.C.C.

osservato che a fronte di un indebitamento pari ad € 178.108,82, come dichiarato dal debitore, la ricorrente propone la liquidazione integrale del proprio patrimonio consistente nella proprietà dei seguenti beni immobili meglio individuati nella relazione di stima sommaria allegata alla domanda (all. 3):

- Immobiliare: quota di proprietà pari al 100% sito nel Comune di Asciano (SI), in Località Stazione di Castelnuovo Berardenga, n. 7, Foglio 15, Particella 52, Sub. 14 del valore stimato di circa € 120.750,00;
- Terreni: quota di proprietà pari a 1/10 di terreno contraddistinto da Foglio 15, Particella 6 e153, annesso al suindicato immobile;



- nessun bene mobile ad eccezione degli arredi dell'abitazione e dei propri abiti, da ritenersi beni impignorabili ed esclusi dalla liquidazione;

rilevato che l'istante, quale assistente amministrativo presso ESTAR, percepisce un reddito annuo di Euro 27.000,00 circa e uno stipendio mensile di Euro 1.500,00/1.600,00 circa, di cui la somma di Euro 325,79 risulta trattenuta da INPS per effetto di cessione del quinto dello stipendio;

rilevato, inoltre, che la ricorrente dovrebbe percepire dall'ex coniuge l'importo mensile di Euro 400,00 per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, ma che detto obbligo non viene regolarmente onorato;

rilevato che la ricorrente attualmente risiede nell'immobile oggetto di liquidazione del patrimonio e che, in vista della liquidazione del medesimo, si impegna a condurre in locazione altra abitazione con un presumibile canone di locazione di Euro 600,00;

ritenuto che la debitrice possa essere autorizzata a risiedere con i due figli nell'immobile sito Asciano (SI) Località Stazione di Castelnuovo Berardenga, n. 7 sino all'aggiudicazione provvisoria del medesimo, impegnandosi a rilasciarlo libero all'esito;

ritenuto che, stante quanto sopra, appare congruo stabilire che allo stato resti escluso dalla liquidazione l'importo mensile di Euro 1.200,00, superiore al c.d. minimo vitale, necessario al mantenimento del debitore e della propria famiglia, sicché tutto quanto eccedente tale importo sarà oggetto di liquidazione;

tenuto conto che ai sensi dell'art.14 ter può escludersi dalla liquidazione il mobilio di casa privo di valore economico e indispensabile per le necessità quotidiane della famiglia;

rilevato che il professionista gestore della crisi può assumere la funzione di liquidatore dei beni atteso che lo stesso art.15 comma 8 L. n. 3/2012 consente che sia nominato gestore della liquidazione l'Organismo di composizione della crisi e quindi il professionista che ne svolga le funzioni;

osservato infine che (come già ritenuto da quest'Ufficio in procedimenti analoghi) ai fini dell'attuazione del piano appare necessario sospendere la cessione del quinto dello stipendio, dovendosi applicare, stante la natura concorsuale della procedura in esame, nei limiti della compatibilità, le norme previste nella legge fallimentare volte alla tutela della *par condicio*, anche con riguardo alle cessioni e ai pignoramenti del quinto dello stipendio/pensione;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio;

NOMINA

quale liquidatore la dott.ssa Giulietta Capacchione, già gestore della crisi *ex art. 14 ter* comma 3 legge n. 3/2012.

DISPONE



che sino al provvedimento di chiusura *ex art.14 novies* comma V L.n.3/2012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data di presentazione della domanda *ex art.14 ter* L.n.3/2012;

DISPONE

altresì la sospensione per la durata della procedura di liquidazione del patrimonio delle cessioni del quinto gravanti sullo stipendio della ricorrente;

DISPONE

che il liquidatore:

- proceda alla redazione immediata dell'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art.14 *sexies* L.n.3/2012,
- provveda alla formazione dello stato passivo *ex art. 14 octies* L.n.3/2012,
- predisponga un programma di liquidazione *ex art.14 novies* L.n.3/2012 entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario, organizzando la liquidazione dei beni tramite procedure competitive.

Dispone che il liquidatore preveda tra le forme di pubblicità che saranno stabilite per la vendita dei cespiti anche la pubblicazione di un avviso, contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, sul portale del Ministero della giustizia nell'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche", trattandosi dello strumento individuato dal legislatore per offrire informazione globale sulle vendite forzate in corso nel territorio nazionale.

Letto l'art. 14 *quinquies* comma 4,

DISPONE

che la procedura rimanga aperta sino alla completa esecuzione del patrimonio di liquidazione ed in ogni caso, ai fini di cui all'articolo 14 *undecies* ed ai sensi dell'art. 14 *quinquies* comma 4, per i quattro anni successivi al deposito della domanda;

AVVISA

fin d'ora il debitore che, conformemente alla *ratio* della procedura in esame ed alla luce di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 14 *undecies* e 14 *terdecies*, nessuna domanda di esdebitazione potrà essere presentata prima della chiusura della procedura di liquidazione, pena l'inammissibilità della stessa;

STABILISCE

- a) che la domanda di liquidazione ed il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di a spese del debitore e a cura liquidatore e;
- b) ordina la trascrizione del decreto, a spese del debitore e a cura del liquidatore;

ORDINA



al liquidatore di provvedere alla trascrizione del presente decreto presso l’Agenzia del Territorio territorialmente competente in relazione agli immobili da liquidarsi;

ORDINA

ai debitori e agli eventuali terzi privi di titolo opponibile alla procedura di rilasciare al liquidatore i beni immobili facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando la ricorrente a risiedere nell’abitazione principale con i figli sino alla relativa aggiudicazione provvisoria;

letto l’art. 14 ter comma 6 lett. b), secondo cui non è compreso nella liquidazione “[...] *ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice*”,

DICHIARA

non compresi nella liquidazione i mobili di arredo dell’abitazione di residenza del debitore, nonché eventuali guadagni del beneficiario nei limiti di euro 1.200,00, tale essendo l’importo minimo necessario al mantenimento del debitore e della propria famiglia, sicché tutto quanto eccedente tale importo sarà oggetto di liquidazione;

MANDA

alla cancelleria per le comunicazioni al Liquidatore nominato e alla parte ricorrente.

Siena, 03/07/2020

La Giudice

dott.ssa Valentina Lisi

